

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

- Provincia di Ferrara -

Reg. N.

SCHEMA di CONVENZIONE per l'AFFIDAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIGARANO MAINARDA

L'anno duemilaventicinque, addì ____ (____) del mese di _____, nella Residenza Comunale di Vigarano Mainarda

SONO COMPARI:

1) L'Ing. _____, nata a _____ (____) il _____, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Vigarano Mainarda, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, ai sensi degli artt.107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, Codice Fiscale del Comune n. 00289820383, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per brevità COMUNE;

2) Il Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante della _____ con sede in _____, Via _____, n. ____, P.IVA: _____, costituita in data _____, con atto registrato presso Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di _____, in data _____ al N. _____, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità "Associazione".

PREMESSO:

- che l'art. 6 del D. Lgs.vo n. 38/2021 prevede, fra l'altro, che:
 - l'uso degli impianti sportivi in esercizio, da parte degli Enti Locali territoriali, è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le Società ed Associazioni sportive;
 - nei casi in cui l'Ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata, in via preferenziale, a Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di Convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;
- che la Regione Emilia Romagna, con propria L. R. n. 8/2017 e s.m.i., ha approvato la disciplina normativa di dettaglio, relativa alle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti locali, in particolare all'art. 13, che recita:
 - gli Enti Locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi vigenti in materia, quali imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità;
 - gli Enti Locali disciplinano le condizioni e le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi, con particolare riferimento a quelli aventi minore rilevanza economica sulla base dei seguenti principi:
 - a) compatibilità fra le attività sportive praticabili e quelle esercitate negli impianti, favorendone l'uso da parte dei praticanti del territorio che svolgono attività sportiva;
 - b) valorizzazione delle potenzialità degli impianti attraverso la definizione di un rapporto equilibrato, ove compatibile con le caratteristiche degli impianti stessi, fra il normale uso sportivo, la loro utilizzazione da parte del pubblico, l'eventuale organizzazione di attività volte a promuovere l'esercizio della pratica sportiva e lo svolgimento di attività ricreative e sociali;
 - c) valutazione di requisiti di qualificazione e affidabilità economica richiesti per la gestione degli impianti, nonché delle competenze e capacità maturate in eventuali precedenti esperienze di gestione;

d) valutazione dell'offerta sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, da individuare secondo criteri predeterminati, purchè sia assicurato l'equilibrio economico della gestione degli impianti;

- che il Comune di Vigarano Mainarda ha nella sua disponibilità il bene immobile che intende concedere in uso al fine di dare risponidenza alle richieste dell'utenza sportiva presente nel territorio;

- che la Giunta Comunale con Deliberazione n. ____ del _____, dava mandato agli uffici competenti di procedere all'affidamento della gestione degli impianti in oggetto previa pubblicazione di avviso pubblico rivolto alle associazioni sportive individuate dal richiamato D. Lgs.vo n. 38/2021;

- che all'esito della procedura di cui sopra è risultato affidatario _____ con sede in _____, Via _____, n. _____, P.IVA: _____, come da Determinazione di aggiudicazione definitiva della gestione dell'Impianto Sportivo comunale di Vigarano Mainarda n. ____ del _____;

Tutto ciò premesso, Le Parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Vigarano Mainarda affida all'Associazione Sportiva, che accetta, la gestione del seguente impianto sportivo di proprietà comunale:

	IMPIANTO SPORTIVO	CONSISTENZA
1	Campo di calcio di Vigarano Mainarda	- campo da calcio: struttura dedicata recintata, con impianto di illuminazione; - tribuna coperta: struttura prefabbricata a gradoni; - campo di allenamento, con impianto di illuminazione; - edificio spogliatoi: struttura in muratura composta da n. 3 spogliatoi per atleti e relativi servizi igienici, n. 1 spogliatoio per arbitri e relativi servizi igienici, n. 1 stanza polifunzionale con servizio igienico e n. 1 centrale termica; - servizi igienici esterni per il pubblico; - aree verdi pertinenziali.

Alla presente Convenzione è allegata la planimetria dell'area dell'impianto sportivo di Vigarano Mainarda.

Tale struttura e i relativi impianti sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti all'affidatario, che li prende in consegna. Le parti sottoscriveranno idoneo verbale di consegna con l'elenco dei beni mobili esistenti ed il loro stato d'uso.

L'affidatario dà atto che gli impianti, le strutture sportive e gli altri elementi, come sopra individuati, consentono lo svolgimento dei servizi a cui sono destinati.

L'Amministrazione Comunale fornisce alla Associazione Sportiva affidataria copia delle chiavi necessarie.

E' fatto divieto di fabbricare altre copie di chiavi, da consegnare ad altri gruppi fruitori degli impianti, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, cui dovranno essere comunicati gli estremi anagrafici dei possessori di dette chiavi.

Alla scadenza della gestione si procederà ad una ricognizione, in contraddittorio fra le parti, dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna.

Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Alla scadenza della gestione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale detenuta dall'affidatario.

Di tutte le operazioni sarà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto.

L'affidatario si impegna a mantenere gli impianti sportivi dati in uso in buono stato manutentivo, ai sensi dell'art. 1587 e 1588 del C.C. sino alla loro restituzione, oltre che ad utilizzarli conformemente alla vigente normativa ed alle norme contenute nella presente Convenzione.

ART. 2 – DURATA

La durata dell'affidamento in gestione dell'impianto è fissata in anni 3 (tre), a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione, con possibilità di rinnovo per altri tre anni.

E' vietata la cessione a terzi della gestione.

ART. 3 – MODALITÀ DI GESTIONE

La gestione dell'impianto non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata:

- a) alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti;
- b) alla promozione di iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sulla relazione fra attività motoria e benessere psico-fisico;
- c) al formarsi di un'etica sportiva improntata ai valori della lealtà e della correttezza;
- d) allo sviluppo di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.

Lo scopo dell'affidamento riguarda la gestione, l'utilizzo, la custodia, la conservazione ed il miglioramento delle strutture e impianti sportivi indicati, per finalità sportive e di aggregazione sociale.

L'uso degli impianti sportivi deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato.

L'affidatario potrà usare l'impianto per attività e manifestazioni sportive, con esclusione di qualsiasi altro uso, pena la decadenza immediata dall'affidamento.

Per usi diversi il gestore dovrà preventivamente acquisire l'autorizzazione dai competenti Uffici comunali.

La gestione dell'impianto sportivo avviene nel rispetto della presente Convenzione e del Progetto Tecnico presentato in sede di gara.

In caso di utilizzo dell'impianto da parte di soggetti diversi dall'affidatario, quest'ultimo si impegna a far usare per allenamenti, gare ufficiali ed amichevoli, l'impianto a cui è riferita la presente convenzione:

- a) in via prioritaria alla società ed associazioni sportive, agli istituti scolastici o loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente costituiti aventi sede sociale nel Comune di Vigarano Mainarda.
- b) in subordine, se l'impianto è disponibile in quanto non richiesto dalle associazioni di cui alla lettera a), a società, gruppi e associazioni sportive non aventi sede sociale nel Comune di Vigarano Mainarda.

L'affidatario dovrà inoltre garantire l'accesso gratuito all'impianto sportivo, compatibilmente con le esigenze di gestione della struttura ai seguenti soggetti:

- a) al Comune per lo svolgimento di manifestazioni da questo direttamente promosse e organizzate

- b) ad altre Istituzioni pubbliche e ad associazioni del volontariato e di promozione sociale per la realizzazione di attività previste dai propri fini statuari e rivolte a particolari categorie di cittadini (anziani, disabili, etc.),
c) alle Istituzioni scolastiche del territorio comunale ogni qualvolta queste lo richiedano.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà discrezionale, previa comunicazione scritta, di inibire all'affidatario l'uso del terreno da gioco, quando, per condizioni meteorologiche od altra causa, lo stato e la salvaguardia del medesimo lo consiglino.

ART. 4 – TARIFFE

Le tariffe che l'affidatario potrà richiedere agli utenti devono garantire la massima fruibilità degli impianti, pur con riguardo ai costi di gestione dei medesimi ed alle condizioni praticate da impianti analoghi nei Centri limitrofi.

L'affidatario è tenuto a esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso e gli spazi/orari.

Saranno di esclusiva competenza del soggetto gestore i proventi che questa introiterà per la gestione dell'impianto ed in particolare:

- a) i proventi delle manifestazioni organizzate direttamente;
- b) le tariffe relative all'utilizzazione dell'impianto versate dagli utilizzatori;
- c) i proventi derivanti da attività anche di tipo commerciale e/o ricreativo svolte all'interno dell'impianto, compatibilmente alle sue caratteristiche e nel rispetto della normativa vigente;
- d) i proventi derivanti dall'installazione di strutture permanenti di pubblicità commerciale. Gli spazi a ciò riservati saranno autorizzati dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 11 della presente Convenzione.

In ordine agli introiti ed attività relativi ai punti a), c) e d) rimane di esclusiva responsabilità del soggetto gestore il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, contabili e fiscali ad essi connessi, ivi compreso il pagamento del tributo comunale sulla pubblicità, se dovuti.

ART. 5 – CANONE ANNUO

Per l'utilizzazione dell'impianto il gestore verserà al Comune un canone annuo, il cui importo di Euro 2.100,00, stabilito nell'Avviso, viene aumentato dell'offerta economica della società aggiudicatrice e dell'I.V.A. di legge.

Il pagamento del canone annuo dovrà avvenire in una rata anticipata annuale, la prima da versare al momento della sottoscrizione del contratto. Eventuali migliorie, modifiche o trasformazioni, preventivamente autorizzate dall'Amministrazione, non potranno in nessun caso essere oggetto di riduzione del canone offerto o di rimborso. Tali opere, anche se autorizzate, alla scadenza della concessione saranno acquisite al patrimonio del Comune, senza che il concessionario nulla abbia a pretendere.

L'inosservanza della predetta obbligazione non potrà in alcun modo essere giustificata dal gestore come compensativa di eventuali contributi che il Comune eroga alla medesima per l'espletamento di attività di promozione, avviamento allo sport, ecc.

ART. 6 – ONERI ED OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

La Società affidataria, per la gestione ed il funzionamento dell'impianto sportivo, si dovrà di norma fare carico dei seguenti oneri:

- a) utenze relative a gas, elettricità, acqua, telefono;
- b) pulizia dell'impianto sportivo e dei locali ad esso annessi;
- c) sorveglianza e custodia degli spazi interni ed esterni all'impianto,
- d) manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, di tutti gli spazi interni e di quelli esterni immediatamente adiacenti all'impianto sportivo, come meglio indicato al successivo art. 8, nonché del ripristino degli stessi a seguito di danneggiamenti da parte degli utilizzatori;

- e) assunzione della responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento per danni a terzi;
- f) assunzione della responsabilità diretta per i danni prodotti ai beni di proprietà del Comune;
- g) rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro dal D.Lgs. 81/2008 integrato D.Lgs. 106/2009 e dal Decreto del Ministero degli Interni 18.03.1996, anche relativamente alle attrezzature di proprietà del concessionario;
- h) obbligo di sottoscrizione di apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), con massimali e altre caratteristiche meglio specificate all'art. 14;
- i) polizza assicurativa per il proprio personale e per gli utenti del servizio.

L'affidatario è inoltre tenuto ad individuare e comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del "Responsabile dell'Impianto", che deve assicurare la propria reperibilità e che costituirà pertanto il referente per l'impianto a cui potranno rivolgersi gli uffici comunali per ogni richiesta e comunicazione.

ART. 7 – NORME GENERALI SULLA VIGILANZA

L'affidatario è tenuto ad impedire l'accesso all'impianto a chiunque non abbia titolo per accedervi ed a presenziare, tramite proprio incaricato o tramite un incaricato appositamente individuato, per l'intera durata, a tutte le attività che si svolgono nell'impianto sportivo.

Chiunque causi con la propria condotta dolosa, colposa od anche semplicemente omissiva, danni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature della struttura sportiva è tenuto a rifondere il relativo danno al soggetto tenuto a provvedere alla relativa riparazione.

Sarà compito del "Responsabile dell'Impianto" tenere costantemente informati gli uffici del Comune, anche al fine di concordare eventuali azioni comuni, rispetto ad eventuali danneggiamenti causati da terzi, rispetto ai provvedimenti adottati per ottenere dai colpevoli la refusione del danno, nonché degli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi di simili situazioni.

L'assegnatario dei beni, di cui alla presente Convenzione, è da considerarsi, a tutti gli effetti, il Legale Rappresentante della Associazione Sportiva affidataria.

ART. 8 – MANUTENZIONE ORDINARIA

Per **manutenzione ordinaria** si intendono tutti gli interventi riferiti a opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione degli impianti tecnologici e di elementi non strutturali, atti a conservare l'integrità e la funzionalità del bene senza che ne venga modificato sostanzialmente l'aspetto tecnico.

Sono a carico del gestore i lavori di ordinaria manutenzione indicati nel piano delle manutenzioni allegato all'offerta.

In ogni caso gli interventi minimi consistono in:

- a) interventi di riparazione, sostituzione e ripristino degli arredi, delle attrezzature e degli impianti interni ed esterni finalizzati a garantire esigenze di sicurezza e funzionalità.
- b) esecuzione di lavori di falegnameria, idraulica, elettrica, ferramenta, verniciatura, imbiancatura e acquisto di relativi materiali, che non comportino il rilascio di specifiche certificazioni di conformità;
- c) sostituzione degli elementi di consumo quali lampadine, sia delle strutture interne che dell'illuminazione esterna compresa all'interno dell'area;
- d) gestione, manutenzione e riparazione delle strutture, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi di ufficio presenti nella struttura (attrezzi sportivi, arredi, infissi, servizi igienici etc.);
- e) pulizia ordinaria e straordinaria, giornaliera e periodica, delle aree interne ed esterne agli impianti, di tutte le attrezzature e gli arredi e comunque di tutti i locali a disposizione nell'impianto sportivo, nonché del manto erboso e delle aree a verde, compresa la falciatura dell'erba e il taglio delle siepi;
- f) igienizzazione degli ambienti e dei servizi interni ed esterni della struttura.

Il gestore deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria ordinati dagli stessi.

Deve inoltre consegnare all'Amministrazione comunale copia di tutte le chiavi relative a lucchetti o serrature, nel caso siano necessarie sostituzioni rispetto a quelle direttamente fornite all'inizio del rapporto di gestione.

Nessun intervento di modifica, manomissione o trasformazione delle strutture è consentito arbitrariamente al gestore.

Per quanto riguarda le **UTENZE**, il gestore deve provvedere ad intestarsi direttamente le utenze gas, acqua, energia elettrica per il periodo di durata della concessione. S'intendono a carico del gestore, pertanto, tutte le spese relative alle utenze citate.

ART. 9 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per **manutenzione straordinaria** si intende ogni opera e modifica necessaria per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici. È altresì intesa ogni opera di adeguamento in conformità alla normativa vigente e sopravvenuta nel corso della concessione.

Fanno carico al Comune di Vigarano Mainarda, nei limiti delle risorse previste annualmente all'interno del Bilancio, tutte le opere di manutenzione straordinaria delle aree degli impianti, degli immobili e delle attrezzature della struttura sportiva.

Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell'Ente per la conseguente riduzione o interruzione dell'attività del gestore durante l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria.

Il gestore è tenuto a segnalare prontamente all'Ufficio competente ogni necessità di intervento di manutenzione straordinaria. Gli interventi di manutenzione straordinaria restano a carico del Comune, che provvederà direttamente salvo il caso in cui la necessità degli interventi debba essere considerata imputabile al cattivo uso, allo svolgimento di attività non consentite od alla cattiva o trascurata manutenzione ordinaria.

Nel caso di danni gravi verificatisi alla struttura e agli impianti durante l'attività del gestore, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'affidamento e chiedere il rimborso delle spese per gli interventi di riparazione.

ART. 10 – MIGLIORIE E INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE NEGLI IMPIANTI

Il gestore, previa autorizzazione scritta degli Uffici competenti del Comune, potrà installare, a propria cura e proprie spese, nell'area dell'impianto sportivo strutture mobili o comunque amovibili per lo svolgimento di attività compatibili con la gestione, oltre che con le leggi vigenti in materia.

Il gestore potrà, inoltre, effettuare migliorie e interventi finalizzati allo sviluppo delle attività sportive dell'impianto a proprie spese, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Tutti gli interventi effettuati rimangono di proprietà del Comune e niente è dovuto al termine del rapporto di gestione.

Gli interventi dovranno essere realizzati dal gestore con le modalità previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia, previa presentazione del progetto ai competenti uffici comunali per l'ottenimento del necessario nulla osta scritto dagli stessi.

Qualora il soggetto gestore effettui gli interventi di cui al presente articolo senza il necessario nulla osta preventivo da parte dell'Amministrazione comunale, quest'ultima può, senza che il gestore possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione immediata al patrimonio dell'Ente, ovvero chiedere al Gestore stesso la remissione in ripristino della situazione precedente ai lavori.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale al soggetto gestore possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o essere distrutti.

Eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno concordate con l'Amministrazione comunale.

ART. 11 – SPAZI PUBBLICITARI

La pubblicità cartellonistica e sonora è riservata al Gestore che, previa richiesta e relativa autorizzazione del competente Ufficio Comunale, è autorizzato a collocare cartelloni pubblicitari all'interno degli spazi assegnati in inventario, che non debbono comunque arrecare danno all'impianto sportivo, alle manifestazioni che si svolgono e alle persone che assistono.

I proventi relativi alla pubblicità saranno introitati dal Gestore a fronte delle spese sostenute per la manutenzione dell'impianto sportivo in gestione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 266/2005, di interpretazione autentica dell'art. 90, comma 11 bis, della legge n. 289/2002, la pubblicità, in qualunque modo realizzata e rivolta all'interno dell'impianto realizzato per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, è esente dall'imposta di pubblicità.

Gli impianti pubblicitari non dovranno alterare il decoro estetico della struttura sportiva e della zona circostante.

ART. 12 - GESTIONE DI UN EVENTUALE PUNTO DI RISTORO

La realizzazione, all'interno dell'impianto sportivo, di un bar o di un punto di ristoro è subordinata all'acquisizione dei necessari permessi e licenze, richiesti dalla legge e alla preventiva autorizzazione del competente Ufficio Comunale.

Tale autorizzazione scadrà contestualmente al rapporto di gestione dell'impianto sportivo.

ART. 13 - PERSONALE ADIBITO ALL'IMPIANTO

Il soggetto gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

Deve altresì garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto deve espressamente sollevare l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

ART. 14 – POLIZZE ASSICURATIVE

Il soggetto gestore è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori dell'impianto, e dalla non corretta esecuzione delle manutenzioni previste ai precedenti articoli.

Il gestore solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della gestione e/o dell'uso dell'impianto sportivo e comunque in dipendenza della presente convenzione.

Il gestore, prima della sottoscrizione della convenzione, con effetti dalla data di decorrenza di quest'ultima e con oneri a proprio carico, si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicurativa le seguenti polizze:

- polizza assicurativa per il proprio personale e per gli utenti del servizio;
- polizza Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) a favore del Comune con massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro; detta polizza dovrà prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:
 - conduzione di locali, strutture, impianti attrezzature e beni in genere loro consegnati, incluse aree verdi e piante ed eventuali parcheggi posti all'interno degli impianti;

- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale.

ART. 15 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione l'affidatario è obbligato a versare prima della stipula della stessa una cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa dell'importo di Euro 2.100,00. Tale cauzione dovrà coprire l'intera durata della gestione.

La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta.

La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che l'Amministrazione procederà alla sua escussione, anche parziale.

Alla restituzione di detta cauzione l'Amministrazione provvederà nei modi di legge entro tre mesi dalla scadenza dell'appalto sempre che l'affidatario abbia adempiuto a tutti gli impegni contrattuali.

ART. 16 – SICUREZZA

Il gestore è da considerarsi "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro". In base alla normativa richiamata al "datore di lavoro" spettano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi
- la predisposizione del piano d'emergenza
- la nomina del Responsabile Sicurezza e Prevenzione, dell'addetto antincendio e pronto soccorso,
- la formazione e l'informazione dei dipendenti e del personale volontario,
- le prove di evacuazione in caso di emergenza
- la segnalazione all'Amministrazione Comunale, in qualità di proprietaria degli immobili, degli interventi di straordinaria manutenzione necessari al fine di ridurre e controllare i rischi per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle strutture, oltre ad ogni altro adempimento previsto dalla medesima normativa.
- la verifica periodica degli impianti a terra così come ogni altro intervento di manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento della sicurezza dell'impianto.
- la verifica delle avvenute comunicazioni delle iniziative alle forze dell'ordine.
- il controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza i controlli periodici degli estintori.
- il controllo che il numero delle persone ammesse all'interno dell'impianto non sia superiore a quello stabilito dalla vigente normativa.

ART. 17 – MODALITÀ DI CONTROLLO

Il Comune di Vigarano Mainarda, attraverso i referenti degli uffici competenti, effettua periodici sopralluoghi e controlli dell'impianto sportivo, allo scopo di verificare la validità tecnica degli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti dal soggetto gestore, lo stato di efficienza generale delle strutture e la conformità al progetto tecnico, presentato in sede di gara.

In particolare:

- al Responsabile del Settore Tecnico di curare la verifica della manutenzione ordinaria e la cura dello stato di efficienza generale della struttura e degli impianti (come da Piano manutentivo dell'opera, da presentarsi in sede di gara);
- al Responsabile del Settore Finanziario di curare la riscossione del canone annuo;

- al Responsabile del Settore Cultura, Scuola, Sport di curare la verifica della seguente documentazione:

a) Rendiconto delle attività svolte nell'ultima stagione sportiva. Tale rendiconto deve essere redatto indicando tutte le attività sviluppate e svolte all'interno dell'impianto sportivo, tenendo conto della coerenza con il presente capitolato e, in particolare, con il Progetto tecnico-organizzativo, da presentarsi in sede di gara;

b) Rendiconto economico approvato dall'assemblea dei soci dell'Associazione, riferito all'ultimo anno finanziario.

ART. 18 – REVOCA E CLAUSOLA RISOLUTIVA

L'affidamento può essere revocato dal Comune di Vigarano Mainarda prima della scadenza, in qualsiasi momento e con preavviso di mesi 6 (sei), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei casi in cui il gestore si rendesse responsabile di inadempienze od omissioni rispetto agli obblighi assunti con il presente capitolato e con il **Progetto tecnico-organizzativo presentato in sede di gara**.

Il gestore ha diritto di ottenere dal Comune la risoluzione anticipata dell'affidamento nel caso in cui - per cause non imputabili al gestore - si verificasse l'impossibilità di utilizzare l'impianto in oggetto per un periodo continuativo superiore a 6 (sei) mesi.

La risoluzione dell'affidamento può essere ottenuta dal gestore anche nel caso di scioglimento dell'Associazione Sportiva. In tal caso, l'Associazione deve darne comunicazione scritta al Comune di Vigarano Mainarda, mediante raccomandata, almeno sei mesi prima. In questi sei mesi il gestore deve comunque garantire l'attività. Il conseguente canone viene calcolato percentualmente fino al termine dei sei mesi di preavviso.

È fatto assoluto divieto al gestore di tenere in deposito nei locali sostanze infiammabili e/o esplosive.

Inoltre è fatto divieto al gestore di cambiare le destinazioni d'uso convenute nel presente capitolato se non formalmente autorizzate.

Se tali divieti dovessero essere disattesi dal gestore, si ha l'immediata risoluzione della concessione stessa senza preavviso e senza notifica alcuna, senza il riconoscimento di alcun risarcimento dei danni a favore del gestore.

La risoluzione avviene anche nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 6.

Il Comune di Vigarano Mainarda può recedere dal presente contratto, oltre ai casi di inadempienza precedentemente indicati e nei casi previsti dalla legge, anche nel caso in cui:

- Gli immobili o le strutture compresi nell'impianto risultino gravemente danneggiati per qualsiasi motivo e debba esserne assicurata la stabilità con lavori edili indispensabili;

- Il gestore non utilizzi e non gestisca continuativamente l'impianto sportivo, senza giustificato motivo, lasciandolo in evidente stato di abbandono.

- Il gestore non adempia diligentemente agli obblighi derivanti dalla manutenzione ordinaria a suo carico.

Realizzatasi la risoluzione o la revoca del contratto, il gestore dovrà, dietro invito del Comune di Vigarano Mainarda, provvedere a consegnare entro congruo termine, fissato dal Comune stesso, l'impianto sportivo e gli immobili di pertinenza vuoti e ripristinati nelle condizioni iniziali, escluse eventuali addizioni o migliorie eseguite.

ART. 19 – DIVIETI

L'affidatario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la gestione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione. Nessun locale dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal gestore se non previo espresso consenso scritto da parte del Comune, a pena della risoluzione immediata della Convenzione.

ART. 20 – NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs.vo n. 165/2001", l'art. 53 - comma 16 ter - del medesimo D.Lgs.vo n. 165/2001 e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vigarano Mainarda con Delibera G.C. n. 11/2025 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto.

ART. 21 - FORO

Per eventuali controversie che potessero insorgere in dipendenza del presente atto, le parti dichiarano di riconoscere competente il Foro nella cui Giurisdizione è posto l'impianto concesso in gestione.

ART. 22 - RICHIAMI NORMATIVI

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti pubblici ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente Atto.

ART. 23 - SPESE

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso. In tal caso le spese saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

La presente Convenzione è stipulata in forma di scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi della normativa vigente sui Contratti Pubblici.

Per l'**Associazione Sportiva**

(Sig.)

Per il **Comune di
Vigarano Mainarda**
(Ing. Gessica Grossi)